dipvvf.DCRISFIN.REGISTRO
UFFICIALE.U.0046189.05-12-2017.h.10:36

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Allegati: n. 1

Roma, data protocollo

Alle Direzioni Centrali
Loro Sedi

All'Ufficio Centrale Ispettivo
Sede

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo Dipartimento
Loro Sedi

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo del C.N.VV.F.
Loro Sedi

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.
Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali VV.F.
Loro Sedi

Oggetto. Circolare Inps n. 169 del 15 novembre 2017. Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle gestioni pubbliche.

Si informa che con la circolare in oggetto indicata, al cui contenuto si rimanda integralmente, a seguito di ulteriori approfondimenti sviluppati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Inps ha provveduto a riassumere la disciplina della prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle Casse della gestione dei pubblici dipendenti, **sostituendo la circolare n. 94 del 31/05/2017, recante la medesima materia.**

Questa Direzione ritiene opportuno, con la presente nota, evidenziare gli aspetti più rilevanti.

Come è noto, la legge 8 agosto 1995, n. 335, all'articolo 3, commi 9 e 10, ha ridotto il termine della prescrizione contributiva da dieci a cinque anni. Tale norma, stante il riordino generale della materia pensionistica operato dalla suddetta legge, si applica anche alla contribuzione di pertinenza delle gestioni pensionistiche pubbliche.

Riguardo l'intervenuta prescrizione del pagamento della contribuzione previdenziale per il decorso del termine quinquennale, sussiste **l'obbligo in capo al datore di lavoro** di sostenere l'onere del trattamento di quiescenza riferito ai periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima.

A tale proposito, infatti, ai lavoratori iscritti alla Cassa dei Trattamenti Pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS) si applica la speciale disciplina per il recupero delle contribuzioni dettata dalla legge 24 maggio 1952, n. 610, che prevede all'articolo 31 che, in caso di prescrizione dell'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale, si tiene conto dell'intero servizio utile prestato, **ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi.**

In ragione della complessità interpretativa e attuativa della materia, le disposizioni fornite dall'Ente previdenziale, con la circolare in esame, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La presente nota, trasmessa agli Uffici in indirizzo a mezzo posta elettronica certificata, è rinvenibile sulla *intranet* del Dipartimento, nella sezione "Risorse Finanziarie", alla voce "Norme".

Si prega, pertanto, a voler dare alla presente la più ampia diffusione a tutto il personale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Italia
(documento firmato digitalmente)

MLS